



**COMUNE DI ARGENTA**

**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE SOCIETÀ  
PARTECIPATE DAL COMUNE DI ARGENTA**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 12/03/2019

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 62 del 22/12/2021

**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE  
DAL COMUNE DI ARGENTA**

## INDICE

### TITOLO PRIMO

#### DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1 - Oggetto e finalità**

**Art. 2 - Ambito di applicazione**

**Art. 3 - Principi generali**

**Art. 4 - Sistema dei controlli**

**Art. 5 - Il sistema di controllo interno**

### TITOLO SECONDO

#### STRUTTURE DEPUTATE ALL'ESERCIZIO DEI CONTROLLI

**Art. 6 - Gli organi istituzionali del Comune**

**Art. 7 - Struttura dedicata ai rapporti con le società partecipate**

**Art. 8 - Comitato per la governance delle società partecipate**

### TITOLO TERZO

#### DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI

#### E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE

**Art.9 - Indirizzi strategici e gestionali**

**Art. 10 - La Relazione Previsionale Aziendale**

### TITOLO QUARTO

#### IL SISTEMA INFORMATIVO

**Art. 11 - Sistema di rilevazione informativo**

**Art. 12 - Principi contabili per il bilancio consolidato**

### TITOLO QUINTO

#### L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

**Art. 13 - Monitoraggio**

**Art. 14 - Tipologie di controllo**

**Art. 15 - Attività di reporting**

**Art.16 - La razionalizzazione periodica delle società partecipate**

**Art. 17- Resoconto sull'attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e gestionali e sul rispetto degli equilibri finanziari**

**Art. 18 - Resoconto finale sull' attuazione degli indirizzi e o obiettivi strategici e gestionali nonché sulla gestione complessiva annuale**

**Art. 19 - Principali obblighi di informazione e segnalazione**

**Art. 20-Analisi degli scostamenti rispetto ai principali obiettivi gestionali**

### TITOLO SESTO

#### CODICE DI COMPORTAMENTO E SANZIONI

**Art. 21 - Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune negli organi di governo delle società partecipate**

**Art. 22 - Sanzioni**

TITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 23 - Disposizioni finali**

**Art. 24 - Entrata in vigore**

TITOLO PRIMO  
DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'art. 147 - quater del Decreto Legislativo 267 / 2000 definisce un sistema di controlli sull'attività degli organismi societari cui il Comune di Argenta partecipa per verificare la coerenza della gestione rispetto agli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

2. A tal fine, ai sensi dell'art. 147 quater, del D.lgs. 267/2000, il presente regolamento prevede:

A. La definizione di procedure volte all'individuazione e assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi cui devono tendere le società partecipate dall'Ente;

B. La definizione di un idoneo *sistema informativo*, finalizzato all'esercizio:

- *del controllo proprietario*, teso a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e le società, la situazione contabile, gestionale, organizzativa delle medesime, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- *del controllo manageriale*, volto a monitorare lo svolgimento dei contratti di servizio e la qualità dei servizi.

C. La definizione delle concrete modalità di esercizio dei suddetti controlli e l'attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta di individuare le opportune azioni correttive anche con riferimento a possibili squilibri economico - finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.

**Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento è indirizzato al raggiungimento di finalità di pubblico interesse, tenuto conto di quanto stabilito dalle norme vigenti. Il regolamento si applica ai seguenti soggetti:

a) tutte le società, non quotate in borsa, nelle quali il Comune di Argenta detiene una partecipazione di controllo, ex art. 2359 Cod.Civ., siano esse di primo o di secondo livello;

b) tutte le società, non quotate in borsa nelle quali il Comune di Argenta detiene una partecipazione rilevante, pari almeno al 20% del capitale sociale, siano esse di primo o di secondo livello.

2. Nelle società di secondo livello, le disposizioni del presente Regolamento vengono applicate per il tramite e sotto la responsabilità delle società di primo livello.

3. Nelle società di cui al precedente comma 1 sub b), le disposizioni del presente Regolamento vengono applicate, laddove compatibili con le disposizioni che ne disciplinano il funzionamento, previa condivisione della restante compagine proprietaria.

4. Per gli organismi societari e non societari partecipati rispetto ai quali il Comune non dispone della maggioranza dei voti assembleari, il Regolamento rappresenta un compendio di principi di comportamento cui ispirarsi tenuto conto che la diretta applicazione presuppone la condivisione degli altri soci.

5. Le modalità, la frequenza e l'incisività dei controlli posti in essere si differenziano in base alla qualificazione e definizione della rilevanza delle società partecipate dal Comune, tenuto conto delle partecipazioni detenute alla data di approvazione del presente regolamento.

**Art. 3 - Principi generali**

Il governo ed il controllo delle società partecipate sono attuati sulla base del sistema normativo costituito da:

- a) la normativa comunitaria e nazionale;
- b) lo Statuto comunale;
- c) il presente Regolamento per l'amministrazione ed il controllo delle società e degli organismi partecipati dal Comune;
- d) gli statuti delle singole società;
- e) i regolamenti interni delle società.

Il governo e la gestione delle società partecipate sono improntati ai criteri di legalità, buon andamento, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nonché al rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario.

**Art. 4 - Sistema dei controlli**

1. Il Comune di Argenta definisce in seno alla propria autonomia organizzativa un sistema di controlli sulle società partecipate, non quotate in borsa, ai sensi dell'articolo 147 quater del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Per dare attuazione a quanto previsto l'Amministrazione definisce preventivamente, in accordo con gli organi societari, gli obiettivi a cui devono tendere le società secondo standard qualitativi e quantitativi.
3. I risultati complessivi della gestione dell'Ente e delle aziende partecipate sono rilevati mediante il bilancio consolidato redatto secondo il criterio di competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni.

**Art. 5 - Il sistema di controllo interno**

1. Le società controllate, direttamente o indirettamente, dal Comune di Argenta, con un capitale sociale pari o superiore ai 20.000,00 euro adottano un sistema di controllo interno (applicativi e procedure) finalizzato ad identificare, misurare, gestire e monitorare i principali rischi della società nonché a supportare le decisioni rivolte alla conduzione dell'impresa corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.
2. Il sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti ed il monitoraggio degli obiettivi assegnati dall' Amministrazione comunale.
3. Contestualmente al bilancio di esercizio viene presentata, unitamente alla relazione annuale sull'andamento di gestione ed alla relazione sul governo societario, una relazione in merito all'efficacia ed all'adeguatezza del sistema di controllo interno.
4. Ciascuna società a controllo pubblico, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 175/2016, predispone un programma di valutazione del rischio di crisi aziendale rispetto al quale nella relazione sulla gestione o in una relazione separata, informa il comune al termine di ogni esercizio.
5. Ciascuna società segnala alla struttura comunale di cui all'articolo 7 il nominativo del soggetto referente incaricato della trasmissione dei flussi informativi necessari per l'attuazione del presente Regolamento.

## TITOLO SECONDO

## STRUTTURE DEPUTATE ALL'ESERCIZIO DEI CONTROLLI

**Art. 6 – Gli organi istituzionali del Comune**

Si declinano i principali compiti degli organi comunali in materia di società ed organismi partecipati sulla base delle seguenti competenze:

## a) Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale esprime le proprie funzioni di indirizzo mediante l'approvazione di tutti gli atti fondamentali per l'attività delle società e degli enti partecipati così come specificato dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 ess.mm.ii., ivi compresi la definizione degli indirizzi gestionali e degli indicatori per la misurazione dei risultati;

## b) Il Sindaco

Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, partecipa direttamente o tramite suo delegato alle assemblee dei soci delle Società previa deliberazione del Consiglio comunale;

Il Sindaco con proprio decreto procede a nominare direttamente gli amministratori, per i quali lo Statuto delle società partecipate prevede tale facoltà, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile.

**Art. 7 - Struttura dedicata ai rapporti con le società partecipate**

1. Il Comune esercita un costante monitoraggio sulla gestione dei servizi affidati alle società partecipate e controllate. Tale monitoraggio, riguarda:

- a) La qualità erogata e la qualità percepita dagli utenti;
- b) Il rispetto degli obiettivi e degli impegni contrattuali.

2. Ai fini dell'effettivo svolgimento delle succitate prerogative il Comune di Argenta si avvale del Servizio di volta in volta responsabile della gestione del servizio/contratto.

Il Comune individua, altresì, nel Servizio partecipate la struttura operativa, che cura il coordinamento unitario dell'attività di ciascun servizio competente in materia di affidamento dei contratti di servizio alle società partecipate dall'Ente, compresa l'attività svolta dai vari "Comitati tecnici di gestione del contratto" previsti da questi ultimi, nonché in relazione ad ogni altro aspetto concernente i rapporti con le stesse.

Il Servizio Partecipate costituisce lo strumento operativo del Comitato per la governance delle società partecipate di cui all'articolo 8 e che allo stesso riferisce direttamente.

Il servizio partecipate assiste, altresì, gli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico annualmente deliberate dal Consiglio comunale per ciascuna società totalmente partecipata e controllata e ne attua il monitoraggio ed il controllo.

Il Comitato per la Governance costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli organi societari e tra le direzioni comunali che gestiscono affidamenti dei servizi pubblici locali, servizi strumentali e di interesse generale a società controllate e partecipate dall'Ente e gli organi gestionali di dette società.

**Art. 8 - Comitato per la governance delle società partecipate**

1. È istituito il “Comitato per la governance delle società partecipate” composto dal Sindaco, dall'Assessore al Bilancio, dagli Assessori competenti, dal Segretario Generale, dal Dirigente responsabile del Servizio Partecipate e dai Dirigenti responsabili dei servizi competenti per la gestione dei singoli contratti del Comune di Argenta.
2. Il “Comitato per la governance delle società partecipate” individua, con la partecipazione degli organi gestionali delle società, gli indirizzi e gli obiettivi strategici che si intendono raggiungere in relazione a ciascuna società, ai fini della successiva approvazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 170, comma 6 del D.lgs. 267/2000.
3. Il Comitato svolge funzioni di supervisione sulla programmazione economico - finanziaria delle società partecipate, in funzione del coordinamento con la programmazione dell'Ente, nonché di verifica sullo stato di attuazione delle risultanze degli indirizzi ed obiettivi strategici e gestionali individuati dall'Amministrazione comunale.
4. In occasione dell'esame del progetto di Relazione Previsionale Aziendale e del bilancio di esercizio delle società partecipate e controllate dal Comune di Argenta, il Comitato per la governance, estende la sua composizione alla Commissione consiliare competente eventualmente istituita ai sensi del regolamento per la disciplina del funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari, approvato con apposita deliberazione di Consiglio Comunale
5. Il Comitato si avvale del supporto della struttura comunale dedicata ai rapporti con le società partecipate di cui all'articolo 7 .

## TITOLO TERZO

DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI  
E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE**Art. 9 - Indirizzi strategici e gestionali**

1. Il Consiglio Comunale, nell'ambito del Documento Unico di Programmazione, definisce preventivamente gli indirizzi strategici e gestionali di cui all'articolo 170 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., a cui le società devono tendere nell'arco di un triennio.
2. In coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1 ogni società controllata dal Comune di Argenta trasmette, entro il 30 settembre di ogni anno e, comunque, entro i tempi utili per l'approvazione della nota di aggiornamento del DUP, il progetto di Relazione Previsionale Aziendale. Gli indirizzi di cui al comma 1 devono essere comunicati alla società almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di presentazione della Relazione.

La suddetta relazione verrà sottoposta alla struttura di controllo di cui al comma 3 dell'art. 8 del presente Regolamento per poi essere approvata in assemblea dei Soci previa relativa autorizzazione del Consiglio Comunale al Sindaco.

#### **Art. 10 - La Relazione Previsionale Aziendale**

1. La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

- a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;
- b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali;
- c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);
- d) il piano annuale delle assunzioni per l'anno successivo corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il;
- e) il piano degli investimenti per ciascun esercizio del triennio con l'indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
- f) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;

2. La Relazione Previsionale aziendale è accompagnata dalla verifica che i dati di previsione consentano di rientrare o rimanere al di sotto delle soglie di rilevanza identificate ai fini della valutazione della sussistenza di segnali di crisi aziendale.

### TITOLO QUARTO

#### IL SISTEMA INFORMATIVO

#### **Art. 11 - Sistema di rilevazione informativo**

1. Per le attività di monitoraggio e controllo periodico sull'andamento delle società, al fine di garantire il rispetto degli indirizzi stabiliti in sede di Documento Unico di Programmazione (DUP), il Comune di Argenta organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:

- a) i rapporti finanziari tra ente proprietario e la società;
- b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società;
- c) i contratti di servizio;
- d) la qualità dei servizi;
- e) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

2. Il sistema informativo è strumentale all'esercizio del controllo analogo sulle società in house, al controllo societario, al controllo economico finanziario e al controllo gestionale sulle altre società controllate, nonché alla *razionalizzazione periodica* delle società partecipate dal Comune di Argenta, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175 / 2016 e s.m.i. - Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP).

3. Sulla base delle informazioni rilevate attraverso il sistema, il Comune di Argenta effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico - finanziari per il bilancio dell'Ente.
4. Il sistema informativo dovrà inoltre essere idoneo alla creazione di un data base per il bilancio consolidato, redatto secondo il criterio di competenza economica.
5. Al fine di agevolare e rendere omogenea la raccolta dei dati il Comune definisce un apposito sistema di reporting per facilitare il flusso informativo con le singole società, così come descritto nell'art. 15 del presente regolamento.
6. Tutte le informazioni e le comunicazioni, riguardanti le società sono trasmesse nei tempi e con le modalità indicati dal presente Regolamento.

#### **Art. 12 - Principi contabili per il bilancio consolidato**

1. Al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune di Argenta, le società incluse nel "Gruppo amministrazione pubblica" (GAP) e nel perimetro di consolidamento dell'Ente si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie ai fini della redazione del bilancio consolidato.
2. Ai sensi del paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4, prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:
  - a) Comunica agli enti, alle aziende e alle società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato, che saranno inclusi nel rispettivo bilancio consolidato del prossimo esercizio;
  - b) Trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli organismi compresi nel consolidato;
  - c) Impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

### TITOLO QUINTO

#### L'ATTIVITA' DI MONITORIAGGIO

#### **Art. 13 - Monitoraggio**

1. Il comitato di cui all'art. 8 supporta la Giunta e il Consiglio Comunale nelle attività di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 9 e nella deliberazione dei piani di riassetto delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, adottando apposite tipologie di controllo per il monitoraggio semestrale degli obiettivi definiti nel DUP verificati sulla base di specifici parametri e indicatori quali - quantitativi.

#### **Art. 14 - Tipologie di controllo**

1. Le tipologie di controllo esercitate dalla struttura dedicata, di cui all'articolo 7, si articolano nel modo seguente:

- a) controllo societario, intendendosi come tale il controllo che si esplica nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato;
- b) controllo economico/finanziario esercitato attraverso il monitoraggio ex ante orientato all'analisi del piano industriale e del budget, concomitante attraverso report economico/finanziari, elaborati a cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del budget ed infine ex post, attraverso l'analisi dei singoli bilanci di esercizio;
- c) controllo di efficienza/efficacia al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Amministrazione. Il controllo si esplica attraverso un'attività di monitoraggio che si concreta in diverse fasi: ex ante in sede di definizione del contratto di servizio e della carta dei servizi e l'analisi dei piani industriali; concomitante mediante report periodici definiti nei singoli contratti di servizio e nei piani industriali ed ex post attraverso la valutazione degli standard quali -quantitativi;
- d) controllo sulla gestione che si esplica attraverso la collaborazione alla predisposizione di schemi e di regolamenti di cui le Società partecipate si devono dotare in materia di assunzioni del personale, esecuzioni di lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi professionali.

#### **Art. 15 - Attività di reporting**

1. L'attività di reporting delle società partecipate è tesa a descrivere i principali risultati inerenti all'attività di monitoraggio:

- a) dei rapporti finanziari;
- b) della situazione contabile;
- c) della situazione gestionale ed organizzativa;
- d) dei contratti di servizio e la qualità dei servizi;
- e) degli approvvigionamenti e i lavori affidati a terzi, le consulenze e gli incarichi affidati ai professionisti o ai prestatori d'opera esterni;
- f) degli altri andamenti o parametri gestionali che, ai fini dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della salvaguardia degli equilibri economico finanziari, richiedano uno specifico monitoraggio e/o controllo da parte dell'Ente.

#### **Art. 16 - La razionalizzazione periodica delle società partecipate**

1. La struttura comunale deputata al controllo, di cui all'articolo 7, provvede annualmente ad analizzare l'assetto complessivo delle società di cui il Comune detiene partecipazioni, dirette od indirette, a mezzo di un'apposita relazione tecnica.

2. Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui in seguito, si dovrà procedere alla predisposizione e deliberazione di un piano di riassetto per la razionalizzazione delle società partecipate mediante messa in liquidazione, alienazione o dismissione.

3. Tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica sono adottati se, in sede di analisi, la medesima struttura riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:

- a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del TUSP;

- b) società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro. Nelle more della prima applicazione di tale criterio, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria ed ordinaria, per i trienni 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018 è applicata la soglia di fatturato medio non superiore ad euro 500 mila;
  - e) partecipazioni in società per servizi diversi dai servizi di interesse generale aventi risultato d'esercizio negativo nel corso di quattro esercizi su cinque, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano gli esercizi successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto 175/2016 e s.m.i. ;
  - f) contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi dell'art. 4 del TUSP.
4. L'analisi ed i piani di razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal TUSP.
5. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione occorre trasmettere alla sezione regionale della Corte dei Conti una relazione di attuazione del piano.
6. I suddetti adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell'articolo 26, c. 11, TUSP, dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017.

***Art. 17 - Resoconto sull'attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e gestionali e sul rispetto degli equilibri finanziari***

1. Entro il 31 agosto di ciascun anno le società controllate relazionano sullo stato di attuazione al 30 giugno degli obiettivi strategici e gestionali assegnati e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive.
2. Entro il 31 agosto di ogni anno, le società redigono e trasmettono un report semestrale, costituito da un conto economico e una relazione sulla gestione economico-finanziaria relativi ai primi 6 mesi dell'anno, unitamente ad indicazioni sulla probabile evoluzione gestionale alla fine dell'esercizio.
3. L'organo amministrativo delle società deve redigere un pre-consuntivo dell'esercizio in corso contenente la previsione di Conto Economico al termine dell'esercizio, da trasmettere ai soci entro il 30 novembre di ogni anno.
4. Ove il pre-consuntivo prefiguri una perdita d'esercizio l'Organo Amministrativo della società è tenuto contestualmente ad indicare le azioni idonee a riportare la gestione in equilibrio.

***Art. 18 - Resoconto finale sull'attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e gestionali nonché sulla gestione complessiva annuale***

1. Entro il 20 marzo di ciascun anno le società predispongono una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati dal Comune di Argenta. Per quanto riguarda gli obiettivi che prevedono indicatori economici e/o patrimoniali, la rendicontazione sarà predisposta sulla base dei dati preconsuntivi. Il Consiglio Comunale con l'approvazione del Rendiconto dà atto del grado di raggiungimento degli indirizzi strategici e gestionali di cui all'articolo 9.

Entro il medesimo termine, le società inviano debitamente asseverato dall'organo di revisione il modello delle risultanze contabili, al fine di predisporre la documentazione di verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

**Art. 19 - Principali obblighi di informazione e segnalazione**

1. L'organo amministrativo delle società, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, invia al socio, almeno quindici giorni prima, una relazione dettagliata dell'operazione proposta e delle motivazioni che ne sono alla base.

2. Le società si impegnano, inoltre, al rispetto delle scadenze indicate dal presente Regolamento al fine di garantire al Comune di Argenta i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.Lgs. 267/2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

**Art. 20 - Analisi degli scostamenti rispetto ai principali obiettivi gestionali**

1. La società controllata che si trovi nelle condizioni di non rispettare gli indirizzi strategici e gestionali, ne dà apposita e motivata comunicazione alla struttura comunale di cui all'articolo 7, che la sottopone alla valutazione del "Comitato per la governance delle società partecipate" per l'individuazione delle opportune misure correttive.

TITOLO SESTO

CODICE DI COMPORTAMENTO E SANZIONI

**Art. 21 - Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune negli organi di governo delle società partecipate**

1. I soggetti nominati o designati dal Comune di Argenta presso gli organi di governo delle società partecipate, anche indirettamente, dal Comune medesimo sono tenuti all'osservanza dei seguenti adempimenti:

- trasmettere alla struttura di cui all'articolo 7 l'ordine del giorno delle assemblee ordinarie e straordinarie e i verbali delle sedute già svolte;
- intervenire, se richiesti, alle sedute del "Comitato per la Governance delle società partecipate" di cui all'articolo 7, e a produrre la documentazione necessaria all'audizione;
- fornire al "Comitato per la Governance delle società partecipate" tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici del Comune, gli eventuali scostamenti rilevanti (+/- 20%) rispetto al Budget approvato dall'assemblea o le eventuali irregolarità nella gestione aziendale;

2. Gli amministratori delle società partecipate di nomina o di designazione comunale, prima dell'accettazione dell'incarico, dovranno dichiarare di aver preso visione del presente Regolamento e di impegnarsi a rispettarne i contenuti.

3. Alle disposizioni del presente Regolamento si uniformano anche gli Amministratori già nominati al momento dell'entrata in vigore dello stesso.

**Art. 22 – Sanzioni**

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive i cui contenuti siano espressamente qualificati di rilevante interesse dall'azionista Comune di Argenta, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori delle società controllate, ai sensi dell'articolo 2383 Codice Civile.

TITOLO SETTIMO  
DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 23 - Disposizioni finali**

1. Le prescrizioni e le direttive contenute nel presente regolamento costituiscono indirizzi cui sono tenuti ad uniformarsi gli organi comunali negli atti deliberativi inerenti società o enti partecipati dal Comune di Argenta.

2. Rappresentano altresì indirizzi a cui devono attenersi i rappresentanti del comune sia a livello politico, sia a livello gestionale nella negoziazione, in ogni sede, degli istituti che disciplinano o regolano l'attività delle società partecipate.

**Art. 24 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della delibera.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento abroga le precedenti disposizioni.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento le società partecipate dal Comune di Argenta, così come definite nel precedente articolo 2, provvedono ad adeguare gli statuti societari alle rispettive disposizioni.